



**CONSULTA ONLINE**

PERIODICO TELEMATICO ISSN 1971-9892



2023 FASC. III

(ESTRATTO)

**ANTONIO RUGGERI**

**PACE E DIGNITÀ, NELLA *PACEM IN TERRIS*  
E SECONDO COSTITUZIONE**

31 OTTOBRE 2023

**IDEATORE E DIRETTORE RESPONSABILE: PROF. PASQUALE COSTANZO**

**Antonio Ruggeri**  
**Pace e dignità, nella *Pacem in terris* e secondo Costituzione\***

**ABSTRACT:** *After recognizing that the value of peace is not exclusively limited to the international context, as might be inferred from Article 11 of the Constitution, but also holds significant importance within the domestic context, the text emphasizes the interdependence of peace and dignity, to the extent that they ultimately merge into a single concept in human experience.*

*Consequently, the text firmly condemns instances of constitutional discontinuity within “Pacem in Terris” and underscores the essential role of the right-duty of resistance in upholding allegiance to the Republic. Finally, it underscores that the essence of dignity is most profoundly appreciated through the lens of solidarity, particularly as it evolves into brotherhood. This leads to the realization that the genuine and profound significance of dignity is best understood, above all, in relation to peace, just as the meaning of peace becomes clear in the light of dignity.*

SOMMARIO: 1. La ragione per cui della pace si fa parola nell’art. 11 della Carta e il doppio volto dalla stessa esibito verso l’esterno e verso l’interno dell’ordinamento. – 2. La dignità come strumento della pace e la pace come strumento della dignità, a salvaguardia dei diritti inviolabili della persona. – 3. L’articolazione dei pubblici poteri e la ferma condanna dei fatti di discontinuità costituzionale nella *Pacem in terris* e il diritto-dovere di resistenza quale risorsa preziosa al servizio della fedeltà alla Repubblica. – 4. Il volto luminoso della dignità quale si rende visibile e si apprezza per il tramite della solidarietà, specie nel suo farsi fraternità, e l’attività dei pubblici poteri come *servizio* costantemente reso alla comunità, a presidio dei diritti inviolabili e, con essi, della dignità e della pace. – 5. Al tirar delle somme: la conferma che il genuino e profondo significato della dignità si coglie anche (e soprattutto) dal punto di vista della pace, così come questo alla luce di quello.

1. *La ragione per cui della pace si fa parola nell’art. 11 della Carta e il doppio volto dalla stessa esibito verso l’esterno e verso l’interno dell’ordinamento*

Confesso che la rilettura operata di recente di alcuni documenti ecclesiali (e, segnatamente, della [Pacem in terris](#), cui qui si farà specifico riferimento) mi ha portato a rivedere sotto una luce diversa alcune indicazioni della Carta costituzionale, pure fatte oggetto di studio in plurime occasioni e sotto aspetti diversi, a scoprire cioè in esse alcune potenzialità espressive che mi erano dapprima sfuggite e che mi parrebbero bisognose di ulteriore approfondimento.

Le notazioni che seguono si appuntano su quello che a me sembra per vero essere il *punctum crucis* della questione costituzionale, in relazione ad uno dei valori fondamentali, anzi ad un valore – si è detto altrove<sup>1</sup> – “supercostituzionale”, la dignità della persona umana, portando allo scoperto alcuni fili nascosti che lo legano ad un altro valore fondamentale, quello della pace, comunemente considerato dal primo nettamente distinto ma, in realtà, come si tenterà di mostrare, ad esso strutturalmente connesso, al punto da fare tutt’uno e da rendersi entrambi, a conti fatti, reciprocamente indistinguibili. E che le cose stiano così è rimarcato con esemplare chiarezza proprio dalla enciclica papale qui specificamente presa in esame che offre una esemplare testimonianza del carattere internamente composito del valore della pace, della sua idoneità a proiettare un fascio di luce su ogni individuo e sulla intera comunità di appartenenza, del suo coinvolgere le più salienti esperienze di vita. Tutt’all’inverso – va subito chiarito – di ciò che comunemente si pensa da quanti hanno fin qui puntato (e seguitano a puntare) lo sguardo sulla Costituzione, assumendo che la stessa conferisca rilievo alla pace unicamente per ciò che ne dice all’art. 11, a riguardo cioè del ripudio della guerra e

---

\*  Lo scritto, aggiornato a fine luglio 2023, fa parte del volume dal titolo *Lettera enciclica di Giovanni XXIII. Pacem in terris. Costituzioni e Carte dei diritti 1963-2023*, a cura di M. Bertolissi, Jovene, Napoli 2023, 385 ss. Si ringrazia il curatore per averne concesso la ripubblicazione.

<sup>1</sup> A. RUGGERI - A. SPADARO, *Dignità dell’uomo e giurisprudenza costituzionale (prime notazioni)*, in AA.VV., *Libertà e giurisprudenza costituzionale*, a cura di V. Angiolini, Giappichelli, Torino 1992, 221 ss. e, già, in *Pol. dir.*, 1991, 343 ss. Ulteriori precisazioni, più di recente, nel mio [La dignità dell’uomo e il diritto di avere diritti \(profili problematici e ricostruttivi\)](#), in questa [Rivista](#), 2018/II, 392 ss.

delle limitazioni della sovranità dello Stato giustificate dal fine di fugare il rischio che essa possa nuovamente (e, con ogni probabilità, in modo definitivo<sup>2</sup>) deflagrare. La pace è, insomma, usualmente vista come condizione di “non guerra” tra gli Stati: un bene-valore indisponibile, sì da meritare di essere annoverato tra i principi fondanti la Repubblica, il cui significato complessivo resterebbe nondimeno circoscritto al solo ambito cui fa esplicito riferimento il disposto sopra richiamato.

Le cose non stanno, tuttavia, a mia opinione, così. Si tratta, infatti, di una indebita delimitazione del raggio di azione del valore in parola, della sua capacità cioè di escursione di campo, che però fatalmente ne comporta un complessivo impoverimento concettuale foriero di gravi inconvenienti, il più rilevante dei quali è dato dalla messa in ombra proprio del legame assai stretto, inscindibile, che lega la pace, per un verso, all’idea stessa di ordinamento, al suo essere e divenire, e, per un altro verso, all’idea di persona, il cui cuore pulsante è appunto dato dalla dignità che le è propria per il fatto stesso di radicarsi nella *humanitas* di ogni soggetto: un legame, quest’ultimo, che è invece disvelato con esemplare chiarezza dal documento ecclesiale qui specificamente preso in esame.

Con riguardo al primo aspetto, non occorre far qui luogo ad un lungo discorso per metterne in chiaro i tratti maggiormente espressivi e qualificanti. Ogni ordinamento, infatti, da quando l’uomo è apparso sulla faccia della terra ed ha preso consapevolezza della necessità di riunirsi in comunità ora più ed ora meno estese ed organizzate in vista dell’appagamento dei propri più impellenti ed elementari bisogni, si è sempre costituito al fine di fugare il rischio mirabilmente rappresentato nella nota formula hobbesiana del *bellum omnium contra omnes*, vale a dire di assicurare una pacifica coesistenza tra i consociati. È poi vero che l’obiettivo, a seconda degli ordinamenti e dei tempi, è stato (ed è) non di rado assicurato facendo ricorso all’uso della forza, com’è proprio ad es. dei regimi autoritari ed illiberali. La qual cosa dimostra che il valore della pace è *quodammodo* invariante rispetto ai modelli istituzionali di volta in volta adottati, ponendosi comunque quale preconditione dell’affermazione dei valori restanti, posti a base dell’ordinamento, per la elementare ragione che senza la pace in seno alla comunità non potrebbe sussistere l’ordine giuridico che la governa e ne consente la trasmissione nel tempo. La pace imposta con la forza è, tuttavia, cosa assai diversa da quella che si ha in ordinamenti, quale il nostro, informati a valori che ruotano attorno al perno fisso della centralità della persona umana, dei suoi diritti inviolabili, della sua dignità.

La storia, peraltro, insegna che la pace di cui si ha riscontro negli ordinamenti della prima specie ha un orizzonte temporale ed un respiro corto, affannoso, non riuscendo sovente a portarsi oltre la vita fisica del dittatore di turno, diversamente dalla pace fondata sul consenso reale, convinto e profondamente radicato nel corpo sociale, di cui beneficiano i governanti nei Paesi di tradizioni liberal-democratiche. La qual cosa, per la sua parte, conferma *per tabulas* che ogni valore fondamentale positivizzato “reagisce” con i valori restanti e che la pace si nutre e rigenera attingendo alle sollecitazioni venute dalla *coppia assiologica fondamentale* – come a me piace chiamarla – di libertà ed eguaglianza<sup>3</sup> (e, in ultima istanza, dignità, di cui esse sono esemplare espressione), così come queste ultime, per la loro parte, traggono costante alimento e sostegno dalla pace. Ogni valore, insomma, offre ai valori restanti e, allo stesso tempo, da questi riceve un fascio internamente composito di suggestioni ed indicazioni idonee a lasciare un segno profondo nella struttura dell’ordinamento, sì da determinarne la incessante riconformazione complessiva.

Diversa è, dunque, la pace e diversa pure la persona nel passaggio da una “tipo” di ordinamento all’altro: obbligata, infatti, quest’ultima a patire un *vulnus* grave nella propria dignità in taluni contesti imbevuti di autoritarismo e persino misconosciuta come tale<sup>4</sup>, promossa e valorizzata invece in altri,

<sup>2</sup> Si è soliti imputare ad A. Einstein il pensiero secondo cui, qualora dovesse aversi una terza guerra mondiale, la quarta si farebbe con la clava e le pietre...

<sup>3</sup> ... sulle cui mutue implicazioni, v., sopra tutti, G. SILVESTRI, *Dal potere ai principi. Libertà ed eguaglianza nel costituzionalismo contemporaneo*, Laterza, Roma-Bari 2009.

<sup>4</sup> Non si dimentichi che anche da noi, in un passato ormai fortunatamente remoto (e, però, tuttora in altri luoghi), alcune persone erano private della soggettività, tenute in stato di schiavitù e trattate come oggetti di diritti altrui. L’incondizionato ripudio di questo scenario, dalla Carta giudicato non più, in alcun caso o modo, riproponibile, può infatti vedersi nel riferimento, fatto nell’art. 22, alla capacità giuridica, di cui nessuno può ormai più essere privato, nonché ai tratti restanti che connotano l’identità della persona e la sua appartenenza alla comunità, cittadinanza e nome.

col fatto stesso di essere dotata di diritti inviolabili e, a un tempo, gravata di doveri inderogabili di solidarietà<sup>5</sup>, secondo la mirabile, per sintesi ed efficacia espressiva, formula della nostra Carta<sup>6</sup>.

Senza indugiare oltre in svolgimenti sul punto che, seppur meritevoli di considerazione, non appaiono qui necessari, può dunque considerarsi ormai provata la struttura composita del valore della pace che, al pari di Giano bifronte, ha un volto orientato verso l'esterno ed un altro che guarda invece verso l'interno dell'ordinamento; ed è proprio a quest'ultimo che va assicurata la priorità concettuale ed assiologico-positiva, dal momento che senza la pace interna non può esservi – come si è venuti dicendo – né comunità politicamente organizzata né relazioni da questa intrattenute con altre comunità, quale che ne sia la complessiva caratterizzazione.

La Carta repubblicana si è fatta cura di dire specificamente di queste ultime per ragioni di ordine storico-politico a tutti note, memore di un non lontano passato segnato da aggressioni compiute dal nostro Stato nei riguardi di altri popoli, nello sciagurato intento di rifondare un impero che ormai era (ed è) da considerare definitivamente sepolto. Non ha, invece, ritenuto – a mia opinione, non a torto – di dover far parola della pace interna – se così vogliamo chiamarla – considerata insita nell'idea stessa di ordinamento. Ciò non toglie, tuttavia, che sia opportuno metterne nel dovuto risalto i connotati, il suo modo di essere e di divenire; la qual cosa – come si viene dicendo – rimanda naturalmente ai valori restanti, con i quali quello della pace fa “sistema”, ciascuno di essi concorrendo, per la propria parte, alla finale conformazione dei tratti strutturali qualificanti l'ordine repubblicano.

Al tirar delle somme, la circostanza per cui della pace si faccia esplicita menzione nell'art. 11 non è, dunque, affatto una conferma – come, invece, comunemente si pensa – del rilievo da essa posseduto esclusivamente nell'*hortus conclusus* i cui confini sono segnati dall'enunciato in parola. Non è, d'altronde, per mero accidente che se ne dica in coda ai principi fondamentali (perlomeno a quelli in modo esplicito così etichettati<sup>7</sup>), restando quindi demandata al disposto relativo alla bandiera<sup>8</sup> l'espressione di sintesi, graficamente efficace, della nostra identità costituzionale ed ordinamentale<sup>9</sup>. La pace, nel suo fare tutt'uno con la giustizia tra le nazioni<sup>10</sup>, non è, infatti, unicamente un valore fondamentale di chiusura ma – per come io la vedo – possiede una formidabile capacità generativa di sensi, idonea a distendersi per l'intero campo costituzionale, anche dunque laddove si esprimono e fanno valere i valori restanti, sovrapponendosi a questi e con essi, a conti fatti, confondendosi<sup>11</sup>.

Se ne ha conferma – come si segnalava poc'anzi – già a tenere presente la ragione storico-politica che ha portato alla previsione costituzionale in parola. Si avvertiva al tempo, infatti, il bisogno di chiudere definitivamente con un passato tragico, che aveva causato al Paese macerie materiali e soprattutto morali, innumerevoli vite umane spezzate, bisogni elementari della persona umana sacrificati; e, anzi, proprio la persona *ut sic*, portatrice di dignità e di diritti inviolabili, era stata

---

<sup>5</sup> ... in merito ai quali, di recente, tra gli altri, G. ALPA, *Solidarietà. Un principio normativo*, Il Mulino, Bologna 2022, e S. GIUBBONI, *Solidarietà. Un itinerario di ricerca*, Editoriale Scientifica, Napoli 2022.

<sup>6</sup> Si faccia caso alla circostanza per cui i doveri sono, sì, obiettivamente un peso ma sono anche fonte di valorizzazione della persona, gratificata – secondo modello costituzionale – nella sua personalità, per l'opportunità datale di offrire il proprio concorso a risollevare la condizione dei meno fortunati, con ciò stesso partecipando alla crescita dell'intera comunità di appartenenza (ma v. gli ulteriori svolgimenti che subito seguono a riguardo delle potenzialità racchiuse nei doveri di solidarietà, specie nel loro fare “sistema” con quello di fedeltà alla Repubblica).

<sup>7</sup> Si fa, infatti, questione – come si sa – della esistenza di ulteriori principi fondamentali enunciati più avanti nella Carta, come pure di principi privi di esplicito riscontro (per tutti, la separazione dei poteri). Di tutto ciò, nondimeno, in altri luoghi.

<sup>8</sup> ... a riguardo del quale, v., almeno, M. LUCIANI, *Art. 12 Costituzione italiana*, Carocci, Roma 2018.

<sup>9</sup> Nel tricolore trova, infatti, emblematica rappresentazione l'identità costituzionale, risultante da un fascio di valori fondamentali positivizzati che hanno, appunto, nei principi in parola la loro prima e più genuina traduzione positiva, e, allo stesso tempo, l'identità dell'intero ordinamento poggiante sui principi stessi, dai quali quindi ricevono luce ed orientamento le più salienti dinamiche che hanno in esso forma e svolgimento.

<sup>10</sup> Sovente trascurate, infatti, le mutue implicazioni che si intrattengono tra i due valori in parola, essi pure – come si vedrà a momenti – integrati sia *inter se* che con i valori restanti.

<sup>11</sup> Raggiugli sul punto di cruciale rilievo, di recente, nel mio [Verità religiose e verità costituzionali a confronto: il profondo significato per la teoria giuridica di talune sostanziali convergenze](#), in questa [Rivista](#), [2023/II](#), 504 ss.

mortificata da un regime autoritario ed illiberale, resosi responsabile di una guerra rovinosa. L'uso del termine "ripudia", con la formidabile carica concettuale ed assiologica che gli è propria, intende riassumere in sé e vigorosamente ribadire il carattere definitivo ed irreversibile del rifiuto della guerra di offesa ad altri popoli e, allo stesso tempo – ciò che è qui di specifico interesse –, affermare con la massima chiarezza che la democrazia, il riconoscimento dei diritti inviolabili, l'eguaglianza e ogni altro tratto caratterizzante la Repubblica nella sua essenza hanno bisogno della pace, anzi *fanno o sono* la pace nella sua piena, particolarmente qualificante accezione.

## *2. La dignità come strumento della pace e la pace come strumento della dignità, a salvaguardia dei diritti inviolabili della persona*

Il rapporto tra la dignità e la pace, una volta che sia rivisto nella sua giusta dimensione, è davvero rivelatore di quanto si viene ora dicendo.

Per un verso, la salvaguardia della dignità della persona è, infatti, strumento di pace, si pone al servizio di questa e, giorno dopo giorno, l'alimenta e rafforza. Per un altro verso, è però parimenti vero che la pace è, a sua volta, condizione necessaria, seppur da sola – com'è chiaro – insufficiente, per l'affermazione di quella. Ciascuno dei termini della relazione in parola è, insomma, causa ed effetto allo stesso tempo dell'altro; e la circolarità della relazione stessa avvalora la loro mutua integrazione e, anzi, la stessa immedesimazione.

Ecco perché, se è vero (e, a mia opinione, lo è) che la dignità è un valore assoluto o – come pure si è detto da un'accreditata dottrina<sup>12</sup> – la "bilancia" su cui si dispongono i beni della vita bisognosi di essere reciprocamente ponderati, parimenti assoluto non può che essere il valore della pace<sup>13</sup>, e naturalmente viceversa<sup>14</sup>.

Di questa consapevolezza è avvertita anche la Chiesa che ha, in più documenti ed in modo particolarmente insistito, ribadito il concetto secondo cui pace e dignità della persona non possono andare, in alcun caso o modo, disgiunte. La *Pacem in terris* emblematicamente ed efficacemente riassume questo pensiero. Lo fa, in particolare, sin dal suo titolo laddove sono racchiusi i quattro pilastri portanti sui quali poggia la pace e che della stessa consentono di cogliere l'essenza: verità, giustizia, amore e libertà<sup>15</sup>. E lo fa anche in chiusura, laddove con sintesi mirabile si rileva che "la pace rimane solo suono di parole, se non è fondata su quell'ordine che il presente documento ha tracciato con fiduciosa speranza: ordine fondato sulla verità, costruito secondo giustizia, vivificato e integrato dalla carità e posto in atto nella libertà" (89).

La centralità della persona è, infatti, il perno attorno al quale ruota ogni umana esperienza, individuale o comunitaria che sia; e il cuore pulsante della persona è – come si diceva – la sua dignità che si fonda sulla verità ed è a, a sua volta, fondamento di ogni diritto e dovere.

Particolarmente densa e gravida d'implicazioni è l'affermazione secondo cui si ha il dovere di far valere i diritti "come esigenza ed espressione della dignità" (24).

Si rinviene qui un'assonanza, meritevole di essere vigorosamente rimarcata, con l'idea, a mia opinione costituzionalmente fondata, secondo cui ogni diritto fondamentale, proprio perché tale, esprime una carica deontica. Ciò che risponde ad un duplice, indisponibile bisogno: dal punto di vista individuale, di rendere costante, eloquente e limpida testimonianza della salvaguardia della dignità e, dal punto di vista comunitario, di offrire – ciascuno per la propria parte e secondo le forze di cui dispone – un servizio indispensabile alla integra trasmissione dell'ordinamento nel tempo.

---

<sup>12</sup> Il riferimento – com'è chiaro – è a G. SILVESTRI, *Considerazioni sul valore costituzionale della dignità della persona*, al sito dell'[AIC](#), 14 marzo 2008.

<sup>13</sup> In questi termini se ne discorre nel mio editoriale [La pace come bene assoluto, indisponibile e non bilanciabile, il diritto fondamentale a godere e il dovere di preservarla ad ogni costo](#), in questa [Rivista](#), 27 febbraio 2022.

<sup>14</sup> Non importa, infatti, da quale valore si parte lungo il circuito in cui entrambi si dispongono, dal momento che si finisce poi con l'incontrare pur sempre l'altro, come pure ogni altro valore fondamentale.

<sup>15</sup> *Litt. Enc. Pacem in terris de pace omnium gentium in veritate, iustitia, caritate, libertate constituenda.*

Come ho tenuto in più occasioni a rimarcare, infatti, la rinuncia all'esercizio dei diritti fondamentali, specie nelle più salienti esperienze di vita, rischia di alimentare pratiche imitative degeneri che, alla lunga, possono portare allo sfilacciamento del tessuto sociale ed alla stessa disintegrazione del gruppo sociale, allo smarrimento cioè della sua identità costituzionale ed ordinamentale.

Le vicende belliche costituiscono un banco di prova altamente istruttivo a riguardo di quanto si viene ora dicendo. La resistenza organizzatasi, da noi come altrove, in occasione della seconda grande guerra, al pari della eroica combattività oggi dimostrata dal popolo ucraino davanti all'aggressione patita dalla Russia, danno ulteriore, lampante conferma dell'indicazione teorica appena data: del dovere, cioè, di non cedere mai, fino all'ultimo, al nemico, difendendo la Patria e, allo stesso tempo, conferendo forma e significato al dovere di fedeltà alla Repubblica, in vista della salvaguardia dei valori che di quest'ultima sono a fondamento, anche a beneficio delle generazioni che verranno<sup>16</sup>. E non è inopportuno qui rimarcare di sfuggita che il riferimento a queste ultime, ora esplicitato – come si sa – nella Carta con specifico riguardo alla salvaguardia dell'ambiente, è nondimeno da considerare implicito nell'idea stessa di ordinamento, come di ciò che è *ordinato* e che si va incessantemente *ordinando* (o, diciamo pure, *riordinando*)<sup>17</sup>, sì da potersi trasmettere integro nel tempo, restando quindi demandata a coloro che verranno dopo di noi la salvaguardia e – per quanto possibile – l'ulteriore valorizzazione del patrimonio assiologico che, a nostra volta, abbiamo ricevuto in custodia dai fondatori della Repubblica.

Ebbene, è proprio qui che entrano in campo con centralità di posto i doveri, partecipi di un "gioco" senza fine con i diritti inviolabili della persona.

Riguardati infatti questi ultimi dal punto di vista della dignità e della strutturale vocazione dell'ordinamento a durare nel tempo, restando nondimeno fedele a se stesso ed ai valori che ne sono alla base, si ha conferma della naturale attitudine dei diritti stessi a convertirsi ed a risolversi in doveri, e viceversa: di questi a tradursi in quelli o, come che sia, ad operare per la loro ottimale salvaguardia, alle condizioni oggettive di contesto.

La crisi che da tempo affligge la categoria degli *status*, sotto più aspetti rilevata da studiosi di varia sensibilità ed estrazione<sup>18</sup>, si coglie con particolare nitore al piano costituzionale, avuto cioè riguardo ai diritti inviolabili ed ai doveri inderogabili di solidarietà. E la ragione è presto detta, riportandosi, per un verso, al bisogno diffusamente ed intensamente avvertito in seno al corpo sociale di preservare la dignità di ciascun individuo e di tutti assieme, e, per un altro verso (e allo stesso tempo), di dar

---

<sup>16</sup> Al dovere in parola è da assegnare, per la ricostruzione qui tentata, centralità di posto nelle più rilevanti vicende dell'ordine repubblicano, tanto nei momenti cruciali in cui dovesse esserne messa a rischio la identità e continuità quanto in quelli di fisiologico svolgimento, nei quali cioè la pace e la dignità non siano fatte oggetto di attacchi da forze esterne o interne volte a pregiudicarne l'ottimale affermazione. Merita, in particolare, di essere segnalato sin d'ora (e con riserva di approfondimenti a breve) che il dovere medesimo appare essere una sorta di miniera inesauribile: più, infatti, se ne attinge e più ancora appare essere dotata di risorse concettuali e positive dalle quali l'ordinamento può trarre alimento nel corso del proprio incessante divenire. Su di esso, tra gli studi maggiormente accurati della nostra dottrina, v., part., quelli di A. MORELLI che ne ha trattato nel modo più organico nel suo *I paradossi della fedeltà alla Repubblica*, Giuffrè, Milano 2013.

<sup>17</sup> Va da sé, poi, che varia dall'uno all'altro ordinamento e dall'uno all'altro contesto in cui ciascuno di essi s'inscrive e svolge, la "misura" – se così può dirsi – di ciò che è già ordinato e di ciò che deve ancora ordinarsi, a seconda cioè della integrazione raggiunta tra gli elementi di cui si compone la struttura di ciascuno di essi e del bisogno dagli stessi avvertito di portarsi ancora oltre, in vista di un più solido radicamento nell'esperienza.

Si ponga, ad es., a raffronto la vicenda di uno Stato, quale il nostro, che ha ormai acquisito una fisionomia ben definita, all'insegna dei valori che ne sono a fondamento, con quella dell'Unione europea che appare invece essere un ordinamento *in progress*, ad oggi vistosamente oscillante, dal momento che a seconda delle congiunture appare ora avanzare ed ora regredire lungo la via della piena integrazione. Ed è di tutta evidenza che talune esperienze e tendenze maturate in seno agli Stati membri, in ispecie ad alcuni di essi, non restano al riguardo prive di effetti, spingendo per la loro parte ora nell'uno ed ora nell'altro verso. Particolare rilievo – com'è chiaro – va al riguardo assegnato all'affermazione di movimenti politici e di maggioranze di governo dalla marcata connotazione nazionalista, di cui si ha sempre più diffuso e vistoso riscontro.

<sup>18</sup> V., part., tra i civilisti, C. CAMARDI, *Diritti fondamentali e "status" della persona*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1/2015, 7 ss.

modo all'intero ordinamento di trasmettersi anche alle generazioni a venire: in breve e riassuntivamente, di mettere la pace al riparo di insidie che potrebbero minarla, con pregiudizio grave (forse, persino irreparabile) per il fisiologico svolgimento della vita di relazione in seno alla comunità organizzata.

### *3. L'articolazione dei pubblici poteri e la ferma condanna dei fatti di discontinuità costituzionale nella Pacem in terris e il diritto-dovere di resistenza quale risorsa preziosa al servizio della fedeltà alla Repubblica*

Si spiegano in questa luce alcune indicazioni date dalla *Pacem in terris* a riguardo dei doveri dei pubblici poteri e della loro articolazione interna, come pure della partecipazione dei singoli alla vita pubblica (spec. 76 ss.). Indicazioni che, una volta di più, presentano straordinarie assonanze con quelle che si hanno dalla Costituzione e che rinvengono nel valore democratico la fonte della loro ispirazione e, allo stesso tempo, il fine cui alcune delle più rilevanti esperienze di vita comunitaria devono risolutamente, senza tentennamento alcuno, tendere.

L'enciclica papale qui fatta oggetto di specifico riferimento si schiera, infatti, decisamente dalla parte delle liberal-democrazie, rimarcando il bisogno di rendere viepiù salde le basi portanti sulle quali si reggono. Non è, d'altronde, senza significato che in essa si dica che il principio di divisione dei poteri risponde ad "esigenze insite nella stessa natura degli uomini" e che è, pertanto, necessario che "il potere legislativo si muova nell'ambito dell'ordine morale e della norma costituzionale" (41 s.).

Una ferma condanna è poi espressa, da un angolo visuale di ancora più largo raggio, per ogni forma di rottura – diremmo, con il linguaggio per noi usuale, di discontinuità costituzionale –, patrocinandosi piuttosto la gradualità nella evoluzione ordinamentale, sempre e soltanto al servizio della verità e, per ciò pure, della pace, nella densa e composita accezione dietro indicata<sup>19</sup>. Pacifica ha, infatti, da essere la "evoluzione" dell'ordinamento<sup>20</sup>, lungo la vita dallo stesso segnata nei suoi principi fondanti e in vista della crescita della persona *ut sic*, in primo luogo dell'appagamento dei suoi bisogni primari e, dunque, dei diritti inviolabili che ad essa fanno capo, a partire appunto da quello della dignità che – come si è tenuto a rimarcare in altri luoghi – è esso stesso oggetto del primo dei diritti inviolabili e fondamento di ogni altro. È solo attraverso un "moto" pacifico<sup>21</sup>, dunque, che la Costituzione nella sua interezza può trasmettersi nel tempo, essere nel suo divenire, mantenendosi nondimeno sempre identica a sé pur nei continui mutamenti e le vere e proprie trasformazioni cui può andare soggetta in ragione di nuovi contesti nei quali s'iscrive e faccia valere<sup>22</sup>.

---

<sup>19</sup> "Non si dimentichi – leggiamo al punto 86 – che gradualità è la legge della vita in tutte le sue espressioni; per cui anche nelle istituzioni umane non si riesce ad innovare per il meglio che agendo dal di dentro di esse gradualmente".

<sup>20</sup> Di essa ha, nella nostra dottrina, a più riprese trattato A. SPADARO: con specifico riguardo alle esperienze della giustizia costituzionale, in *Dalla Costituzione come "atto" (puntuale nel tempo) alla Costituzione come "processo" (storico). Ovvero della continua evoluzione del parametro costituzionale attraverso i giudizi di costituzionalità*, in *Quad. cost.*, 3/1998, 343 ss., e, per ciò che attiene alle dinamiche della forma di governo, in *L'evoluzione della forma di governo italiana: dal parlamentarismo rigido e razionalizzato al parlamentarismo flessibile, con supplenza presidenziale*, in *Forum di Quaderni costituzionali*, 17 settembre 2018, nonché in *Sui caratteri del parlamentarismo "all'italiana": o doppia fiducia o doppia maggioranza*, in *Scritti in onore di Roberto Bin*, Giappichelli, Torino 2019, 348 ss. In tema, di recente, v. pure, volendo, il mio *Vicende salienti della forma di governo, dal punto di vista della teoria della Costituzione e della tutela dei diritti fondamentali*, in *Dirittifondamentali.it*, 2/2023, 14 luglio 2023, 631 ss.

<sup>21</sup> ... del quale ha discusso M. LUCIANI, *Dottrina del moto delle Costituzioni e vicende della Costituzione repubblicana*, in *Rivista AIC*, 1/2013, 1° marzo 2013.

<sup>22</sup> Copiosa – come si sa – è la letteratura, antica e recente, in tema di modifiche tacite e di trasformazioni in genere della Costituzione: riferimenti, *ex plurimis*, in A. BARBERA, *Costituzione della Repubblica italiana*, in *Enc. dir., Ann.*, VIII (2016), 263 ss.; S. BARTOLE, *Considerazioni in tema di modificazioni costituzionali e Costituzione vivente*, in *Rivista AIC*, 1/2019, 23 marzo 2019, 335 ss.; M.P. IADICICCO, *Dinamiche costituzionali. Spunti di riflessione sull'esperienza italiana*, in *Costituzionalismo.it*, 3/2019, 20 gennaio 2020, e, della stessa, *Il limite del testo fra modifiche tacite ed interpretazioni creative*, in AA.VV., *Alla prova della revisione. Settanta anni di rigidità costituzionale*, a cura di U. Adamo - R. Caridà - A. Lollo - A. Morelli - V. Pupo, Editoriale Scientifica, Napoli 2019, 231 ss.; pure *ivi*, se si vuole, può vedersi

Dal punto di vista della teoria costituzionale, i fattori di discontinuità costituzionale e i veri e propri salti ordinamentali sono, ovviamente, da mettere in conto, checché se ne dica da parte di pur accreditati studiosi dichiaratisi dell'avviso che quella di potere costituente sia una nozione ormai storicamente "esaurita"<sup>23</sup>. Il punto è, però, che, per effetto della cesura costituzionale, risulterebbe fatalmente alterata l'identità costituzionale, l'intera tavola dei valori che la compongono e qualificano patendo un pregiudizio grave, riparabile unicamente grazie ad un ulteriore fatto costituente volto al ripristino della democrazia e, in genere, di ogni altro valore originario.

Dalla prospettiva specificamente interessante per lo studio che si va ora facendo, dal momento che ogni valore fondamentale risulta indissolubilmente legato agli altri, tutti dando vita ad un fascio unico ed irripetibile, pur nella comune appartenenza alla medesima "famiglia" ordinamentale delle liberal-democrazie, l'eversione costituzionale in un sol colpo colpisce la pace e la dignità della persona, ciascuna di esse nel suo specchiarsi nell'altra.

C'è un solo modo per tentare di arginarla e contenerne – fin dove possibile – i devastanti effetti: l'esercizio di quel diritto che – come si è veduto – è anche (e soprattutto) un dovere, individuale e collettivo, di resistenza. Facendolo valere, alle condizioni e nei modi consentiti dalle circostanze, si offre un servizio alla propria dignità e, allo stesso tempo, alla pace e ad ogni altro valore; il che è lo stesso che dire: alla Costituzione.

D'altronde, è solo così che si rende testimonianza della fedeltà alla Repubblica nei cruciali momenti in cui dovesse essere fatta oggetto di attacchi, da parte di forze esterne come pure interne, idonei a pregiudicarne l'identità e il suo lineare e fisiologico svolgimento.

La fedeltà alla Repubblica, nondimeno, porta ad emersione con esemplare chiarezza quella componente deontica dei diritti inviolabili, di cui si diceva. La fedeltà è, infatti, un dovere da cui si alimenta ogni altro dovere e, con essi, parimenti si alimentano e incessantemente rigenerano i diritti inviolabili le cui sorti possono trovarsi a dipendere, specie in talune drammatiche circostanze, proprio dall'ottimale riscontro della fedeltà e, dunque, dal felice esito del suo adempimento.

La pace e la dignità – come si venuti dicendo – sono al cuore di questo processo e delle più salienti vicende che in esso si radicano e svolgono.

*4. Il volto luminoso della dignità quale si rende visibile e si apprezza per il tramite della solidarietà, specie nel suo farsi fraternità, e l'attività dei pubblici poteri come servizio costantemente reso alla comunità, a presidio dei diritti inviolabili e, con essi, della dignità e della pace*

Un punto, nondimeno, merita più di ogni altro di essere rimarcato in modo fermo e chiaro; ed è che l'eversione costituzionale, specie laddove sia opera di forze interne, può (e deve) essere – fin dove possibile – prevenuta a mezzo dell'esercizio corale da parte dei componenti la comunità sia dei diritti che dei doveri, al massimo di rendimento loro consentito dalle circostanze.

Non ho dubbio alcuno, in particolare, a riguardo del fatto che il volto luminoso della dignità si colga ed apprezzi nel momento in cui la stessa si traduce in comportamenti diffusi ed efficienti di

---

il mio *Le modifiche tacite della Costituzione, settant'anni dopo*, 415 ss.; AA.VV., *Mutamenti costituzionali*, a cura di A. Mangia - R. Bin, in *Dir. cost.*, 1/2020; Y.M. CITINO, *Dietro al testo della Costituzione. Contributo a uno studio dei materiali fattuali costituzionali nella forma di governo*, Editoriale Scientifica, Napoli 2021 e, della stessa, *I materiali fattuali costituzionali nella forma di governo italiana tra vecchie e nuove tendenze*, in *Rivista del Gruppo di Pisa*, 2/2021, 21 maggio 2021, 40 ss.; A. MANGIA, *Mutamento costituzionale e dogmatica giuridica*, in *Lo Stato*, 19/2022, 61 ss.; V. BALDINI, *Dinamiche della trasformazione costituzionale*, Cacucci, Bari 2023.

<sup>23</sup> Indicazioni in M. LUCIANI, *Il voto e la democrazia. La questione delle riforme elettorali in Italia*, Editori Riuniti, Roma 1991, 8 s. e *passim*, e, dello stesso, *L'antisovrano e la crisi delle costituzioni*, in *Riv. dir. cost.*, 1996, 124 ss., spec. 136 ss.; U. ALLEGRETTI, *Il problema dei limiti sostanziali all'innovazione costituzionale*, in AA.VV., *Cambiare costituzione o modificare la Costituzione?*, a cura di E. Ripepe e R. Romboli, Giappichelli, Torino 1995, 29; M. DOGLIANI, *Potere costituente e revisione costituzionale*, in *Quad. cost.*, 1/1995, 7 ss. e, più di recente, in prospettiva comparata, M. CALAMO SPECCHIA, *Un prisma costituzionale, la protezione della Costituzione: dalla democrazia "militante" all'autodifesa costituzionale*, in *Dir. pubbl. comp. eur.*, 1/2021, 91 ss., spec. 109 ss.

solidarietà, convertendosi in fraternità autenticamente vissuta e gratuitamente data<sup>24</sup>. È questo, d'altronde, il senso più genuino e profondo della carità cristiana, testimonianza tangibile di amore verso il prossimo e verso Dio<sup>25</sup>.

Gli organi di apparato, specie quelli chiamati a responsabilità di governo, possono (e devono) al riguardo fare tutta quanta la loro parte, intendendo e portando ad effetto *magis ut valeant* i poteri di cui dispongono, convertendoli in *servizio* assicurato alla comunità, specie nella sua fascia – ahimè, crescente – composta da persone particolarmente bisognose e vulnerabili, in linea peraltro con la magistrale indicazione data dagli artt. 2 e 3 nel loro fare “sistema” tanto *inter se* quanto con i valori fondamentali restanti<sup>26</sup>.

Laddove, dunque, sia positivamente valutato lo sforzo prodotto dai governanti, pur in condizioni oggettivamente sfavorevoli e a volte persino proibitive, il rischio della eversione costituzionale è, il più delle volte, parato sul nascere e, con esso, dunque preservata la pace interna. Di contro, è l'acclarata incapacità del ceto politico, afflitto da carenze culturali e di ordine etico viepiù evidenti e marcate<sup>27</sup>, in ordine ad un'adeguata progettazione dello sviluppo sociale nel suo complesso ad esporre

---

<sup>24</sup> Sulla fraternità si è, a più riprese, intrattenuto spec. F. PIZZOLATO, del quale v., almeno, *Il principio costituzionale di fraternità. Itinerario di ricerca a partire dalla Costituzione italiana*, Città Nuova, Roma 2012. V., inoltre, utilmente, AA.VV., *The Role of Fraternity in Law. A comparative Legal Approach*, a cura di A. Cosseddu, Routledge-Giappichelli, Torino 2021.

<sup>25</sup> Ricordiamo tutti la mirabile rappresentazione che ne dà Paolo, 1Cor 13, 4-7: “La carità è magnanima, benevola è la carità; non è invidiosa, non si vanta, non si gonfia d'orgoglio, <sup>5</sup>non manca di rispetto, non cerca il proprio interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, <sup>6</sup>non gode dell'ingiustizia ma si rallegra della verità. <sup>7</sup>Tutto scusa, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. <sup>8</sup>La carità non avrà mai fine. Le profezie scompariranno, il dono delle lingue cesserà e la conoscenza svanirà. <sup>9</sup>Infatti, in modo imperfetto noi conosciamo e in modo imperfetto profetizziamo. <sup>10</sup>Ma quando verrà ciò che è perfetto, quello che è imperfetto scomparirà. <sup>11</sup>Quand'ero bambino, parlavo da bambino, pensavo da bambino, ragionavo da bambino. Divenuto uomo, ho eliminato ciò che è da bambino. <sup>12</sup>Adesso noi vediamo in modo confuso, come in uno specchio; allora invece vedremo faccia a faccia. Adesso conosco in modo imperfetto, ma allora conoscerò perfettamente, come anch'io sono conosciuto. <sup>13</sup>Ora dunque rimangono queste tre cose: la fede, la speranza e la carità. Ma la più grande di tutte è la carità!”

Luminosa espressione della fraternità si ha nella enciclica *Fratelli tutti*, di recente fatta oggetto di attenta rilettura da G. BRUNELLI, *Diritti umani e popolo in Fratelli tutti. Una lettura costituzionalistica dell'enciclica di Francesco*, in *Quad. cost.*, 1/2022, 189 ss.

<sup>26</sup> Il concetto di vulnerabilità è dotato di una intrinseca ed accentuata carica di polisemia. Non a caso, se ne discorre tanto in termini generali (e specificamente in relazione a condizioni di particolare bisogno economico) quanto con particolare riguardo al campo della salute. Riferimenti ed indicazioni in R. FATTIBENE, *Povertà e Costituzione*, Editoriale Scientifica, Napoli 2020 e, più di recente, P. SCARLATTI, *Soggetti deboli, Costituzione ed istanze della vulnerabilità*, in *Rivista del Gruppo di Pisa*, 1/2023, 30 aprile 2023, 266 ss., e, dello stesso, già, *I diritti delle persone vulnerabili*, Editoriale Scientifica, Napoli 2022. Con specifico riguardo alle esperienze di fine-vita, cui tuttavia non può ora farsi cenno alcuno, nella ormai copiosa lett., v., almeno, M. GENSABELLA FURNARI, *Vulnerabilità e cura. Bioetica ed esperienza del limite*, Rubbettino, Soveria Mannelli (CZ) 2008, e, della stessa, *Il paradosso della vulnerabilità*, in *Medicina e Morale*, 4/2022, 9 dicembre 2022, 425 ss. e *Lineamenti di una bioetica della cura. Ripensando l'esperienza della pandemia*, Rubbettino, Soveria Mannelli (CZ) 2023, nonché, tra gli altri, V. LORUBBIO, *La tutela dei soggetti vulnerabili*, in *DPCE Online*, 2020, 20 aprile 2020, 661 ss.; B. PASTORE, *Semantica della vulnerabilità, soggetto, cultura giuridica*, Giappichelli, Torino 2021; P.F. BRESCIANI, *Chi sono i “vulnerabili” che l'art. 579 c.p. deve proteggere?* in AA.VV., *La via referendaria al fine vita. Ammissibilità e normativa di risulta del quesito sull'art. 579 c.p.*, a cura di G. Brunelli - A. Pugiotto - P. Veronesi, in *Forum di Quaderni costituzionali*, 1/2022, 45 ss.; B. MAGRO, *A proposito di tutela delle “altre” situazioni di vulnerabilità da tutelare: un raffronto tra Corti costituzionali*, in *Giustizia Insieme*, 28 aprile 2022; C. EQUIZI, *Il limite delle risorse disponibili nella tutela dei diritti delle persone vulnerabili*, e A. FONZI, *Il diritto all'istruzione dei disabili fra discriminazione e tagli di bilancio. Esiste un diritto alla differenza?*, entrambi in *Dirittifondamentali.it*, 2/2023, 21 luglio 2023, rispettivamente, 690 ss. e 709 ss.

<sup>27</sup> Della crisi della rappresentanza politica, in ispecie, si è innumerevoli volte discusso, sotto più aspetti ed ai fini teorico-ricostruttivi i più varî [riferimenti, tra gli altri, in AA.VV., *Di alcune grandi categorie del diritto costituzionale. Sovranità Rappresentanza Territorio*, Jovene, Napoli 2017; G. MOSCHELLA, *Crisi della rappresentanza politica e deriva populista*, in questa *Rivista*, 2019/II, 249 ss., e P. LOGROSCINO, *Complessità del governare, qualità dei politici e ruolo dei partiti. Note in tempo di pandemia*, in questa *Rivista*, 2021/II, 406 ss.; M.G. RODOMONTE, *Il Parlamento oggi: dalla centralità alla marginalizzazione?*, in *Nomos*, 3/2021, 1 ss.; I. CIOLLI, *La rappresentanza politica. Recenti trasformazioni di una categoria ineludibile*, in *Lo Stato*, 18/2022, 129 ss., e, se si vuole, i miei *Lo stato comatoso in cui versa la democrazia rappresentativa e le pallide speranze di risveglio legate a nuove regole e regolarità della politica*, in questa

la comunità al rischio della cesura costituzionale e della involuzione ordinamentale. Un rischio che confesso di giudicare da noi non meramente irrealistico sol perché il nostro Paese dispone di una collocazione di relativa sicurezza nello scacchiere internazionale, specie per la sua appartenenza alla NATO ed all'Unione Europea. La storia, infatti, ci consegna plurime testimonianze di casi di discontinuità costituzionale pur laddove nessun segno dapprima si desse (o, meglio, fosse stato colto) del loro possibile accadimento. Occorre, dunque, non abbassare la guardia e indulgere alla tentazione di sentirci al sicuro sol perché da oltre settant'anni il nostro Paese ha allontanato da sé la guerra e il regime autoritario che se n'era reso responsabile. La vicenda dell'aggressione patita dall'Ucraina per mano della Russia insegna che il bene prezioso della pace può andare smarrito in un breve lasso di tempo; e così pure è per l'assetto ordinamentale d'ispirazione liberal-democratica. Ed è chiaro che, in presenza di eventi funesti quali quelli ora evocati, verrebbero smarriti alcuni diritti che tutti consideriamo indisponibili e, con essi, risulterebbe gravemente offesa la dignità della persona.

*5. Al tirar delle somme: la conferma che il genuino e profondo significato della dignità si coglie anche (e soprattutto) dal punto di vista della pace, così come questo alla luce di quello*

Siamo ora in grado di trarre alcune prime conclusioni dall'analisi fin qui compiuta, in attesa peraltro di ulteriori approfondimenti che potranno in altri luoghi aversi, tornando a riguardare alla questione qui trattata da angoli prospettici diversi.

La prima (e più rilevante) di esse è di ordine metodico, prima (e più ancora) che teorico-ricostruttivo; ed attiene al modo con cui intendere e far valere la dignità della persona. Non pochi, accreditati studiosi si sono, infatti, dichiarati dell'idea che essa sia da considerare per intero rimessa al libero volere della persona stessa, finendo dunque con il risolversi nella sua piena ed insindacabile autodeterminazione<sup>28</sup>. Al corno opposto rispetto a quello in cui si situa l'accezione soggettiva della dignità si dispone quella oggettiva, assumendosi pertanto che la stessa prescinda dai progetti di vita messi a punto da ciascun individuo.

In altri luoghi di riflessione scientifica mi sono dichiarato dell'avviso che entrambi i modi d'impostare la questione siano affetti da radicalismo esasperato e che piuttosto occorra tentare di far luogo alla loro mutua integrazione o – se più piace dire – al loro mutuo “bilanciamento”. E ciò, ove si convenga, come devesi, che l'autonomia del soggetto è, di certo, in un ordinamento quale il nostro di tradizioni liberal-democratiche, un bene prezioso, meritevole di essere – fin dove possibile – salvaguardato. Allo stesso tempo, tuttavia, non va perso di vista, neppure per un momento, che ciascun individuo componente il corpo sociale è gravato di doveri di solidarietà, specie nei riguardi di coloro che versano in condizioni di particolare bisogno, oltre che verso la comunità, tutti essendo chiamati a concorrere alla sua integra trasmissione nel tempo. La qual cosa, poi, depono, per la sua parte, per un'accezione *anche* (e specificamente) oggettiva della dignità, di cui – come si è detto altrove – si ha emblematica rappresentazione nell'art. 36, I c., della Carta a riguardo della commisurazione della retribuzione spettante al lavoratore al fine di consentire allo stesso ed alla sua famiglia di condurre un'esistenza “libera e dignitosa”<sup>29</sup>.

Di lampante evidenza ai miei occhi appare la circostanza per cui, se ciascun individuo, intendendo in un certo modo la propria dignità, dovesse rivendicare, con carattere di absolutezza, il diritto a farla incondizionatamente valere nei modi dallo stesso stabiliti, se ne potrebbe avere un pregiudizio grave, irreparabile per la pace in seno al corpo sociale. La qual cosa poi – è bene che se ne abbia piena

---

[Rivista, 2021/I](#), 124 ss. e *Le revisioni costituzionali e il nodo (non scioglibile?) del degrado culturale della rappresentanza politica (prime notazioni)*, in [Ordine internazionale e diritti umani](#), 2/2023, 15 maggio 2023, 216 ss.

<sup>28</sup> Maggiori ragguagli, volendo, nel mio *Autodeterminazione (principio di)*, in *Dig./Disc. Pubbl.*, VIII Agg. (2021), 1 ss.

<sup>29</sup> È chiaro, infatti, che la “misura” in parola non può essere interamente ed esclusivamente rimessa all'autodeterminazione del lavoratore stesso, così come invece vorrebbe l'accezione meramente soggettiva di dignità, una volta portata fino alle sue ultime e conseguenti applicazioni.

avvertenza – ridonderebbe a mo' di *boomerang* in un pregiudizio per la stessa... *dignità*, dal momento che – come si è veduto – la sua ottimale salvaguardia può realizzarsi unicamente in un quadro complessivo governato dalla pace, non già in uno caratterizzato da gravi tensioni e contraddizioni sociali o, addirittura, aperti conflitti, come si ha in Paesi segnati da guerre civili, episodi ricorrenti di terrorismo interno, gravi disordini sociali.

Insomma, pace e dignità, più ancora che darsi mutuo alimento e sostegno, sono naturalmente votate a reciprocamente integrarsi, a saldarsi stabilmente sia *inter se* che con i valori fondamentali restanti. A tal fine, com'è ormai chiaro, possono (e devono) ammettersi limiti, a volte anche particolarmente consistenti, all'autodeterminazione, giustificati in vista dell'affermazione – la massima possibile, alle condizioni di contesto – dei diritti inviolabili della persona e, dunque, della stessa dignità.

Si dà, dunque, un punto ottimale di sintesi tra l'accezione soggettiva e quella oggettiva di dignità, sì da dar modo sia a quest'ultima che alla pace di potersi far valere al meglio di sé, in ragione delle circostanze.

Ancora una volta, davvero illuminante è il punto di vista della Chiesa, quale mirabilmente espresso dalla *Pacem in terris* (e ulteriormente precisato da altri documenti ecclesiali). Come si ricorderà, infatti, l'enciclica papale annovera la libertà quale componente necessaria e particolarmente espressiva della pace. Ma la libertà di cui è stato fatto dono al *christifidelis* discende pur sempre dalla verità e verso questa, per sua indeclinabile, strutturale vocazione, tende, solo in essa appagandosi ed affermandosi al meglio di sé<sup>30</sup>.

Anche la *pax constitutionalis* discende da (e stabilmente poggia su) verità incontrovertibili, cui dà voce la Carta, tutte gravitando attorno al perno fisso della centralità della persona ed in vista della sua ottimale affermazione. Verità rivelate e trascendenti quelle aventi natura religiosa, verità terrene e, tuttavia, ugualmente indisponibili, siccome racchiuse in valori fondamentali non rimuovibili per via legale<sup>31</sup>, quelle iscritte nella Carta: le une e le altre, peraltro, convergenti nel disporsi al servizio della persona, dei suoi più avvertiti bisogni, della sua dignità appunto<sup>32</sup>.

Insomma, pace e dignità o stanno assieme oppure non stanno, anzi – a dirla tutta – non sono, per la elementare ragione che – come si è veduto – ciascuna di esse è causa ed effetto allo stesso tempo dell'altra, ciascuna componente essenziale della struttura dell'altra. E così è pure per ogni altro valore fondamentale dell'ordinamento che prende e dà luce unicamente in relazione all'intero sistema cui tutti appartengono.

Farli valere, tutti assieme e tutti nella medesima misura, equivale a far valere la Costituzione nella sua essenza, a darle senso e, con esso, a dare senso alla stessa esistenza umana che – come si è venuti dicendo – si afferma al meglio di sé, alle condizioni di contesto, nel suo farsi dono generoso, in spirito di autentica fraternità, alla comunità in cui ciascun individuo vive la propria esperienza terrena.

---

<sup>30</sup> Ci rammenta la *Centesimus annus*, 46, che solo dall'accettazione della verità può aversi il pieno appagamento della libertà.

<sup>31</sup> Viene qui in rilievo l'annosa questione concernente i limiti alla revisione costituzionale, cui nondimeno non può ora riservarsi neppure un cenno (riferimenti, per tutti, in AA.VV., *Alla prova della revisione. Settanta anni di rigidità costituzionale*, cit.).

<sup>32</sup> Delle assonanze tra le due specie di verità ho trattato nel mio *Verità religiose e verità costituzionali a confronto: il profondo significato per la teoria giuridica di talune sostanziali convergenze*, cit., da cui possono, dunque, volendo, aversi maggiori ragguagli.